



Camera dei Deputati

Commissione XIII

Documento di Alleanza delle Cooperative Agroalimentare per Audizione del 23 gennaio 2019 nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante **Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura (C. 982 Gallinella).**

## **Premessa**

Alleanza delle cooperative Agroalimentare è da sempre stata favorevole ad iniziative tese a semplificare la vita imprenditoriale delle associate attraverso la eliminazione degli adempimenti che si possano considerare “inutili” ovvero che non hanno alcun effetto in termini di maggior tutela degli interessi collettivi e diffusi.

Per questo motivo apprezziamo la proposta di legge in commento alla quale vorremmo dare un contributo. Di seguito alcune considerazioni e proposte.

### Semplificazione in materia di cooperative agricole (articolo 5)

Siamo favorevoli alla semplificazione proposta anche riteniamo opportuno specificare che il socio della cooperativa deve essere un imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e specificare che il reddito percepito dai soci per le prestazioni svolte a favore della cooperativa o per il conferimento di terreni per una conduzione associata costituisce reddito agrario.

00184 Roma  
Via Torino, 146

Tel. +39-06-469781  
Fax +39-06-4881469

[s.presidenza.agroalimentare@alleanzacooperative.it](mailto:s.presidenza.agroalimentare@alleanzacooperative.it)

A nostro avviso sarebbe opportuno inserire in tale articolo ulteriori disposizioni di semplificazione:

1. Riteniamo che si potrebbe estendere l'istituto del distacco e della codatorialità previsto per i contratti di rete ai rapporti mutualistici tra imprenditore agricolo socio e la propria cooperativa di conferimento introducendo una significativa semplificazione per i produttori agricoli associati in cooperativa che, in tal modo, non sono costretti a siglare un distinto e superfluo contratto di rete con la cooperativa. Infatti, la causa e lo scopo del contratto di rete, di cui all'art. art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della Legge n. 33 del 9 aprile 2009 (impegno di più imprenditori a collaborare o mettere in comune fasi dell'attività d'impresa al fine di accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato), si sovrappongono e coincidono con la causa tipica e le finalità del contratto di società cooperativa agricola. Sarebbe quindi paradossale per un imprenditore agricolo, già associato in cooperativa con altri produttori per i medesimi fini di sviluppo dell'impresa, dover sottostare all'obbligo di un distinto contratto di rete ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per tale figura.
2. Si potrebbe prevedere che i benefici della piccola proprietà contadina di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché le agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni non decadano qualora il fondo venga dall'imprenditore agricolo conferito in una cooperativa di cui è socio per la conduzione associata. In tali circostanze, infatti, l'imprenditore agricolo non si spoglia del fondo per farlo condurre a terzi ma lo socializza con altri componenti della cooperativa per una conduzione associata di egli è parte attiva. Riteniamo, pertanto, che non vengano meno quei presupposti (la conduzione del terreno ad opera del beneficiario) che hanno ispirato il legislatore a prevedere determinate agevolazioni.

## Trasparenza dell'origine dei prodotti agroalimentari somministrati negli esercizi agrituristici (articolo 7)

Premesso che siamo a favore di iniziative tese a rendere il più trasparente possibile l'origine dei prodotti agricoli e alimentari nei confronti del consumatore, temiamo che la disposizione in commento possa rivelarsi di complicata applicazione tenendo conto del fatto che oggetto di somministrazione sono i pasti che gli avventori dell'agriturismo consumano in loco e quindi spesso si tratta di alimenti elaborati frutto di diversi ingredienti. Forse sarebbe più opportuno inserire tale obbligo per i prodotti "ceduti" all'interno dell'agriturismo. In definitiva riteniamo opportuno evitare che una disposizione nata per semplificare introduca adempimenti di non facile esecuzione da parte dei soggetti interessati.

## Semplificazione in materia di cessione di prodotti agroalimentari (articolo 10)

In merito a tale disposizione rileviamo come la sua attuale formulazione abbia l'effetto di non applicare l'articolo 62 del decreto Legge n. 1 del 2012, ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile. Il rischio è che tali soggetti siano privati delle disposizioni che il nostro ordinamento prevede a tutela degli operatori economici contro le pratiche commerciali sleali nelle cessioni di prodotti agricoli e alimentari. Ad esempio con la attuale formulazione della norma risulterebbe difficilmente applicabile ai piccoli imprenditori anche il comma 3 dell'articolo 62 del DL n. 1/2012 relativo ai tempi di pagamento. Se la volontà è quella di escludere le cessioni di prodotto di modico valore e quantità dall'obbligo del contratto scritto, sarebbe più opportuno inserire un apposito comma 1-bis. Peraltro sappiamo che la materia è oggetto di discussione a livello comunitario dove con molta probabilità verrà approvata definitivamente una Direttiva ad hoc che lo Stato Membro dovrà recepire.

## Semplificazione in materia di pagamenti di contributi (articolo 15)

Siamo favorevoli alla disposizione in commento che mira a specificare come i contributi per le stazioni sperimentali siano dovute da imprese industriali. A tal fine suggeriamo di specificare che gli imprenditori agricoli, sia singoli che associati, non sono tenuti al pagamento del contributo per lo svolgimento delle attività connesse.

Semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria per i lavoratori a tempo determinato e stagionali (articolo 18)

Il tema affrontato dall'articolo in commento è molto rilevante. Semplificare gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria garantendo un livello di sicurezza sul lavoro idoneo è fondamentale soprattutto in un settore come quello agricolo in cui si possono creare situazioni di richiesta di molta manodopera in un periodo limitato e con decorrenza non prevedibile. Oggi si assiste anche a situazioni in cui il numero di visite mediche in un periodo è talmente alto da essere difficilmente evaso nei termini necessari alle esigenze delle aziende agricole.

È giusto poter operare attraverso un sistema di visite preventive che dovrebbero interessare anche lavoratori che svolgono mansioni diverse e dovrebbero essere registrate in un apposito "libretto sanitario" in possesso del lavoratore.

Questo consentirebbe di poter avere personale idoneo al lavoro in agricoltura nei tempi necessari dettati dalla stagionalità.

I costi di tali prestazioni sanitarie potrebbero rimanere a carico del datore di lavoro il quale attraverso una contribuzione ad un Fondo dedicato da effettuare ogni qual volta assume personale. Le somme che alimentano tale fondo dovrebbero essere destinate al pagamento del medico competente o alle strutture sanitarie per le prestazioni effettuate.

Sulla formulazione dell'articolo in commento, di cui si condivide pienamente la finalità, abbiamo qualche perplessità circa la possibilità di attuarlo in particolare sulla modalità di copertura dei costi della visita preventiva.

Semplificazione in materia di accisa sulla birra per i piccoli birrifici indipendenti (articolo 23)

Su tale disposizione rileviamo unicamente il fatto che sarebbe da riesaminare alla luce delle novità introdotte con la Legge di bilancio 2019 (articolo 1 commi 689-691 Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) in base alla quale per i birrifici artigianali con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, si considera “accertato” il prodotto finito a conclusione e non a monte delle operazioni e l’aliquota ordinaria è ridotta del 40% .

Razionalizzazione delle procedure per l’affitto di terreni pubblici ad uso agricolo (articolo 25)

Sul tema degli affitti di fondi rustici, Alleanza delle cooperative agroalimentare ha sin dal 2011, posto alla attenzione della politica il tema dell’assistenza obbligatoria per la stipula dei contratti di affitto in deroga.

Attualmente per principio generale non è possibile sottoscrivere contratti agrari che derogano alle normative specifiche vigenti in materia (art. 23 comma 1 e 2 della L. n. 11 del 1971 e art. 58 della L. n. 203 del 1982).

È tuttavia ammessa la possibilità per le parti di sottoscrivere accordi, anche di natura transattiva, che derogano ai precetti normativi vigenti in materia di contratti agrari, solo previa assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale (art. 23, comma 3, della L. n. 11 del 1971). La ragione di tale previsione normativa risiede nella volontà di tutelare i contraenti contro eventuali pregiudizi che potrebbero subire nello stipulare contratti contenenti disposizioni che derogano ai precetti normativi.

Nel concreto, tuttavia, la disposizione normativa comporta che, ad esempio, due imprenditori agricoli che abbiano la volontà di sottoscrivere un contratto di affitto avente ad oggetto un fondo rustico di durata inferiore a quella minima stabilita ex lege (15 anni), si

vedono costretti a richiedere l'assistenza della propria associazione di categoria e, conseguentemente, a sopportare un costo di circa 100,00 euro per tale servizio.

Orbene, l'assistenza della associazione di categoria dovrebbe consistere in una attività di effettiva consulenza e di indirizzo che chiarisca alle parti il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostano dalle disposizione di legge.

Nell'esempio di cui sopra ed in altre innumerevoli circostanze l'assistenza si traduce, in realtà, in una semplice presa d'atto della volontà delle parti contraenti che si è formata in maniera libera e consapevole.

Pensare che oggi, gli imprenditori agricoli, anche di piccole dimensioni, non siano in grado di comprendere, ad esempio, gli effetti di una clausola che agisce sulla durata del contratto è difficile sostenerlo.

Appare evidente dunque come il precetto normativo in commento sia anacronistico e, seppur nato con nobili e condivisibili finalità, si traduca oggi in un inutile e costoso ostacolo alla libertà di autodeterminazione delle parti contrattuali.

Si propone dunque un intervento legislativo che, abrogando l'obbligo di assistenza, consenta agli imprenditori agricoli la massima libertà di concludere accordi, anche di natura transattiva, in deroga alle normative vigenti in materia di contratti agrari.

In tal modo l'imprenditore agricolo sarà libero di valutare se e da chi farsi assistere nella stipula di un contratto agrario, rivolgendosi liberamente alla propria associazione di categoria ovvero a professionisti abilitati ritenuti idonei a tutelare i loro interessi oppure di procedere alla conclusione del contratto in maniera autonoma.